

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. 05/E/180505
San Fior, li 05/05/2018

Ai gentili Clienti

Loro sedi

ACQUISTI CARBURANTE: FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTO



Sommario

Dal prossimo primo luglio 2018, per consentire la detrazione dell'iva e la deduzione dei costi, i rifornimenti di carburante presso i distributori stradali

- dovranno essere “necessariamente” certificati da fattura elettronica
- e il relativo pagamento dovrà avvenire con strumenti tracciabili, tra i quali le carte di credito (cfr. art. 1 co. 920, 922 e 923 della L. 205/17).

Allo stato attuale, sembrerebbero non essere più utilizzabili le semplificazioni di cui al D.L. 70/11¹, già chiarite dall'Agenzia delle Entrate (cfr. Circ. 42/E/2012) che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della detrazione dell'iva e della deduzione dei costi relativi all'acquisto di carburante, **il solo** pagamento con moneta elettronica, senza, quindi, necessità di altro documento (all'epoca, la *carta carburante*) oltre l'estratto conto periodico².

¹ Art. 7 **Semplificazione fiscale**

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

.....

l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;

² 2. **Documentazione delle operazioni**

Le modifiche apportate dal decreto legge n. 70 del 2011, adottate in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, non possono far venire meno, in toto, l'esigenza di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire la verifica dell'esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente. Detti elementi, in particolare, sono indispensabili per ricollegare l'acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita un'attività d'impresa o un'arte o una professione. Si ritiene, pertanto, necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione e che dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l'ammontare del relativo corrispettivo. Le richiamate indicazioni si riferiscono, evidentemente, ad un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell'acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini IVA sia la deduzione del relativo costo. Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente

Infatti, purtroppo, di tale possibilità non si fa alcun cenno nella circolare esplicativa n. 8/E del 30 aprile u.s., emanata dall'Agenzia delle Entrate per chiarire le novità in discorso e, si ha ragione di credere, non per semplice dimenticanza.

Fatturazione elettronica delle cessioni di carburante per autotrazione

Come sopra anticipato, l'Agenzia delle Entrate, con la recente circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, ha fornito le prime indicazioni in relazione all'anticipazione dell'obbligo di emissione della fattura elettronica dal 1° luglio 2018, disposta in particolare dall'art. 1 co. 917 della L. 205/2017), per le "cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori".

La citata circolare precisa che la suddetta anticipazione riguarda – effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva - di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per **uso autotrazione**. L'emissione della fattura, in tale ambito, dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio (SDI), secondo le modalità indicate dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Qui di seguito sono riepilogate le principali regole desumibili, ad oggi, dai provvedimenti di legge e di prassi.

Contenuto della fattura elettronica	Targa Modello	<ul style="list-style-type: none">Tra gli elementi individuati come obbligatori, con specifico riferimento ai carburanti, non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati, come invece previsto per la c.d. "scheda carburante". Dette informazioni, pertanto, non sono obbligatorieI dati (in particolare la targa) potranno comunque essere inseriti facoltativamente nei documenti, in un apposito campo "Mezzo Trasporto". Ciò aiuterà gli operatori a ricondurre l'acquisto ad un determinato veicolo, ai fini di stabilirne la deducibilità del costo
	Acquisti promiscui	<ul style="list-style-type: none">Qualora si effettuino più operazioni espresse in un'unica fattura, per le quali l'obbligo di forma elettronica riguardi solo alcune di esse, si dovrà utilizzare tale forma per l'intera operazione<u>Esempio</u>: un soggetto Iva che rifornisce il proprio veicolo aziendale di benzina presso un impianto stradale di distribuzione e, contestualmente, vi fa eseguire un intervento di riparazione, ovvero un lavaggio, ovvero acquisti altri beni non legati al veicolo, dovrà ricevere una fattura elettronica per l'intero corrispettivo
Fatture differite	Più rifornimenti nello stesso mese	<ul style="list-style-type: none">È consentita l'emissione di un'unica fattura, entro il giorno 15 del mese successivo, riepilogativa delle cessioni di beni avvenute nello stesso mese, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o altro documento idoneo a identificare i soggettiLa procedura (fatturazione differita) è applicabile anche alle cessioni di carburante, purché le singole consegne siano accompagnate da un documento,

anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione.

		<p>analogico o informatico, che abbia i contenuti del DDT (data, generalità del cedente e cessionario, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti)</p> <ul style="list-style-type: none">• A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie (si veda il punto 2 della circolare n. 205/E/1998), potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche
Specifici esoneri	Minimi e forfetari	<ul style="list-style-type: none">• L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante rappresenta un'anticipazione del generalizzato obbligo di fatturazione elettronica decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019• Permangono, dunque, gli esoneri da tali obblighi di emissione della fattura elettronica per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (c.d. minimi) e per quelli che applicano il regime forfettario
Registrazione e conservazione	Documenti riepilogativi	<ul style="list-style-type: none">• Per le fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata
	Conservazione sostitutiva	<ul style="list-style-type: none">• In tema di conservazione elettronica delle fatture, mediante adesione ad apposito accordo (tutto in modalità online), è previsto che tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sistema di Interscambio saranno portate in conservazione sostitutiva in modo gratuito dall'Agenzia delle entrate

Cessione di carburanti e modalità di pagamento

Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, le cessioni di carburante saranno interessate da vincoli nelle modalità di pagamento, finalizzati ad ottenere la detrazione dell'Iva e la deduzione del costo.

Nonostante un testo normativo disallineato, la circolare ha utilmente sostenuto che la materia Iva e quella delle imposte dirette vadano trattate in modo omogeneo, riconoscendo valide le conclusioni raggiunte per entrambi i comparti impositivi.

Peraltro, la circolare afferma che tali modalità si rendono necessarie indipendentemente:

- dall'importo;
- dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli);
- dall'impiego (uso esclusivo o promiscuo);
- dal soggetto passivo che effettua l'acquisto (professionista, autotrasportatore, etc.).

Nella tabella che segue sono riepilogati gli strumenti ammessi e alcune peculiarità dei medesimi.

Strumenti tracciabili di pagamento	<p>Gli strumenti di pagamento diversi dal contante contemplati sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da qualsiasi operatore finanziari (anche non soggetto all'obbligo di comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria);• addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;• assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;• strumenti di pagamento elettronico disponibili (come <i>card</i>, applicazioni per <i>smartphone/tablet</i>, dispositivi elettronici vari, etc.) che consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo. <p>Sono altresì ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.</p> <p>Si pensi al seguente esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• dipendente in trasferta con vettura aziendale;• effettua rifornimento con carta a lui intestata (e non all'azienda);• l'azienda rimborsa con strumento tracciato (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione)	
Sistema del netting e delle convenzioni	<p>I vincoli sul pagamento tracciato si applicano anche quando, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione. È questo il caso delle carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting" (circolari n. 205/E/1998 e n. 42/E/2012), o degli ulteriori sistemi, variamente denominati, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota Iva, quando la cessione/ricarica della carta, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati</p>	
Buoni e card: nuovo scenario definitivo dal 2019	Buono o carta monouso	<ul style="list-style-type: none">• buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di recarsi presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti;• obbligo di emissione di fattura elettronica al momento della cessione/ricarica
	Buono o carta multiuso (titoli di legittimazione)	<ul style="list-style-type: none">• buoni carburante, carte ricaricabili o non ricaricabili, che consentono di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie, da singoli imprenditori, pompe c.d. "bianche", etc.) ovvero che consentono l'acquisto di più beni e servizi;• la cessione/ricarica non è soggetta a Iva e, conseguentemente, a

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

		quello di fatturazione in forma elettronica; <ul style="list-style-type: none">nel caso di buoni per l'acquisto di benzina agevolata, si veda la circolare n. 30 del 1° agosto 1974)
	Periodo transitorio sino al 31.12.2018	Le differenze tra buono monouso e multiuso sono state introdotte dalla Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016. Le nuove prescrizioni comunitarie troveranno applicazione per i buoni emessi dopo il 31 dicembre 2018; tuttavia, in precedenti documenti di prassi interna (ad esempio, circolare n. 30/1974), si era consentito, per i buoni carburante, un diverso comportamento. Pertanto, per i soli buoni emessi (e utilizzati) sino al 31 dicembre 2018, in difformità alle indicazioni di cui sopra, ma in conformità ai pregressi documenti di prassi, non si provvederà all'applicazione di sanzioni

Il credito di imposta per i gestori di impianti di carburante

I nuovi adempimenti relativi alla fattura elettronica e all'obbligo di pagamento tracciato impongono ai gestori di impianti di carburante costi per l'adeguamento della struttura ed il più frequente ricorso ai servizi del sistema interbancario.

Per tale motivo la Legge di Bilancio 2018 prevede che agli stessi esercenti sia assegnato un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, di debito o prepagate.

~~~~~

Il personale dello Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

La Segreteria

Via G. Ungaretti, 12/1  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438.76477  
Fax 0438.260346  
www.studioandreetta.it  
andreetta@studioandreetta.it